



ROMA CAPITALE

Protocollo RC n. 7050/15

Deliberazione n. 14

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA

Anno 2015

VERBALE N. 38

Seduta Pubblica del 25 marzo 2015

Presidenza: BAGLIO - AZUNI - MARINO

L'anno duemilaquindici, il giorno di mercoledì venticinque del mese di marzo, alle ore 10,10, nel Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunata l'Assemblea Capitolina in seduta pubblica, in seconda convocazione, ai sensi dell'art. 35, comma 3 del Regolamento, per i soli oggetti già iscritti all'ordine dei lavori della seduta del 24 marzo, tolta per mancanza del numero legale, per i quali non si è fatto luogo a deliberazioni.

Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale, dott. Luigi MAGGIO.

Assume la presidenza dell'Assemblea Capitolina la Presidente Valeria BAGLIO la quale dichiara aperta la seduta.

(O M I S S I S)

Alla ripresa dei lavori – sono le ore 10,35 – la Presidente dispone che si proceda al secondo appello.

Eseguito l'appello, la Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 17 Consiglieri:

Azuni Maria Gemma, Baglio Valeria, Battaglia Erica, Caprari Massimo, Corsetti Orlando, De Luca Athos, Dinoi Cosimo, Ferrari Alfredo, Giansanti Luca, Marino Franco, Panecaldo Fabrizio, Paris Giovanni, Pedetti Pierpaolo, Piccolo Ilaria, Policastro Maurizio, Tempesta Giulia e Tiburzi Daniela.

Assenti l'on. Sindaco Ignazio Roberto Maria Marino e i seguenti Consiglieri:

Alemanno Giovanni, Battaglia Immacolata, Belviso Sveva, Bordoni Davide, Cantiani Roberto, Celli Svetlana, Coratti Mirko, Cozzoli Poli Ignazio, D'Ausilio Francesco, De Palo Gianluigi, De Vito Marcello, Di Biase Michela, Frongia Daniele, Ghera Fabrizio, Grippo Valentina, Magi Riccardo, Marchini Alfio, Mennuni Lavinia, Nanni Dario, Onorato Alessandro, Palumbo Marco, Paris Rita, Peciola Gianluca, Pomarici Marco, Proietti Cesaretti Annamaria, Quarzo Giovanni, Raggi Virginia, Rossin Dario, Stampete Antonio, Stefano Enrico e Tredicine Giordano.

La PRESIDENTE, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi, comunica che le Consigliere Di Biase e Raggi hanno giustificato la propria assenza.

Partecipano alla seduta, ai sensi dell'art. 46 del Regolamento, gli Assessori Marino Estella, Pucci Maurizio, Sabella Antonio e Scozzese Silvia.

(O M I S S I S)

42^a Proposta (Dec. G.C. del 13 marzo 2015 n. 20)

Ampliamento della soglia di esenzione per l'addizionale comunale all'Irpef con decorrenza dal 1° gennaio 2015.

Premesso che, ai sensi dell'articolo 48, commi 10 e 11, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è stato delegato il Governo ad emanare un Decreto Legislativo recante l'istituzione dell'addizionale comunale all'Imposta sul reddito delle persone fisiche;

Che, ai sensi dell'articolo 1 del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, è stata istituita, con decorrenza dal 1° gennaio 1999, l'addizionale comunale all'Imposta sul reddito delle persone fisiche;

Che il Comune di Roma con deliberazione del Consiglio comunale n. 151 del 20/21 dicembre 2001 ha istituito l'addizionale comunale all'Irpef, nella misura dello 0,2% a decorrere dal 1° gennaio 2002;

Che, successivamente, l'articolo 3, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge Finanziaria 2003) ha disposto la sospensione degli aumenti delle addizionali all'Imposta sul reddito delle persone fisiche per i Comuni e le Regioni, in attesa della Legge-quadro sul federalismo fiscale;

Che tale limitazione è stata più volte reiterata da diversi provvedimenti legislativi con effetti fino all'anno d'imposta 2006 e, pertanto, il Comune di Roma ha confermato annualmente, dal 2003 al 2006, l'applicazione dell'aliquota opzionale dell'addizionale comunale all'Irpef nella stessa misura dello 0,2 per cento, con deliberazioni della Giunta Comunale n. 72 del 7 febbraio 2003, n. 772 del 1° dicembre 2003, n. 921 del 15 dicembre 2004 e n. 649 del 23 novembre 2005;

Che nei commi 142 e 143 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), è stato previsto il meccanismo di riscossione dell'addizionale con versamento in acconto e a saldo e la riscossione diretta a favore dei Comuni;

Che il comma 144 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ha disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2007, la sospensione del blocco degli aumenti dell'aliquota relativa all'addizionale comunale all'Irpef;

Che, pertanto, il Consiglio Comunale, con la deliberazione n. 10 del 1° febbraio 2007, ha determinato l'aliquota di compartecipazione all'addizionale comunale per il Comune di Roma, per l'anno 2007, nella misura dello 0,5%;

Che con nota n. 8591/DPF del 20 aprile 2007, il Ministero Economia e Finanze – Dipartimento Politiche Fiscali ha chiarito che la deliberazione con la quale è stata fissata l'aliquota dell'addizionale all'Irpef, in presenza di una sospensione delle aliquote per effetto di disposizione normativa, esplica i propri effetti anche per gli anni successivi senza che sia necessario ripresentare annualmente una deliberazione di conferma;

Che il Decreto Ministeriale 5 ottobre 2007 ha disciplinato le modalità di versamento diretto ai Comuni dell'addizionale comunale all'Irpef, prevedendo generalmente lo strumento del modello F24 con individuazione di appositi codici tributi associati al codice catastale di ciascun Ente Locale;

Che in base all'articolo 1, comma 7, del Decreto Legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito in legge, con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 24 luglio 2008, n. 126, a decorrere dall'anno 2008 è stato sospeso, in funzione dell'attuazione del

federalismo fiscale, il potere degli Enti Locali di deliberare aumenti di tributi e addizionali;

Che, in considerazione di quanto contenuto nella citata nota ministeriale n. 8591/DPF del 20 aprile 2007 e della presenza del blocco delle aliquote previsto dall'apposita disposizione normativa, l'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef per gli anni 2008, 2009 e 2010 è stata confermata in 0,5 punti percentuali senza bisogno di alcuna deliberazione che ne riconfermasse la misura;

Rilevato che l'articolo 78 del Decreto Legge del 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in considerazione dello squilibrio economico-finanziario registrato dal Comune di Roma, ha previsto, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, la nomina del Sindaco di Roma Capitale quale Commissario Straordinario del Governo;

Che la gestione commissariale ha assunto con separato Bilancio rispetto alla gestione ordinaria tutte le obbligazioni derivanti da fatti o atti posti in essere fino alla data del 28 aprile 2008 al fine di ricostruire la situazione economico-finanziaria del Comune e delle società da esso partecipate, con esclusione di quelle quotate nei mercati regolamentati, con l'obiettivo di dare attuazione ad un piano di rientro dall'indebitamento pregresso;

Che la ricostruzione dell'indebitamento pregresso alla data del 28 aprile 2008 è stata approvata con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2008;

Che per consentire la gestione del piano di rientro e la definitiva ricognizione della massa attiva e passiva l'articolo 4, comma 8-bis, del Decreto Legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, ha stabilito la nomina, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di un Commissario Straordinario del Governo e la contestuale cessazione dalle funzioni di Commissario Straordinario del Governo del Sindaco di Roma Capitale;

Che per garantire la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del piano di rientro l'articolo 14, comma 15, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, ha previsto la costituzione di un apposito fondo presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze con una dotazione di 200 milioni annui a decorrere dall'anno 2011;

Che per reperire le risorse da destinare al suddetto fondo, l'articolo 14, comma 14 del citato Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 ha stabilito l'incremento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche fino ad un massimo dello 0,4%;

Che ai sensi dell'articolo 14, comma 14-quater, del Decreto Legge n. 78 del 2010 sopra citato, come convertito dalla citata legge n. 122 del 2010, l'incremento dell'addizionale comunale all'Irpef è stato stabilito, su proposta del Commissario preposto alla gestione commissariale, dalla Giunta Capitolina con deliberazione n. 37 del 27 ottobre 2010;

Che a seguito della citata deliberazione l'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef a decorrere dal 1° gennaio 2011 è stata fissata allo 0,9% di cui l'0,5% destinato alla gestione ordinaria e l'0,4% destinato alla gestione commissariale;

Che l'incremento dell'addizionale comunale all'Irpef stabilito dalla deliberazione della Giunta Capitolina n. 37 del 27 ottobre 2010 nella misura dello 0,4%, ha una specifica finalità, essendo destinato esclusivamente alla gestione commissariale per la copertura dell'indebitamento pregresso;

Che l'articolo 1, comma 11, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011 n. 148, ha eliminato il blocco del potere degli Enti Locali di deliberare aumenti dei tributi, addizionali, aliquote ovvero maggiorazioni di aliquote di tributi loro attribuiti con legge

dello Stato, consentendo a partire dal 1° gennaio 2012 di elevare fino a tre punti percentuali l'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef nella misura massima dell'0,8%;

Considerato che l'articolo 1, comma 3 bis, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, prevede la possibilità di introdurre una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;

Che l'articolo 1, comma 11, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011 n. 148, fa salva la possibilità per gli Enti Locali di prevedere una soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale comunale all'Irpef;

Che con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 36 del 20 dicembre 2010₁ è stata introdotta, ai fini dell'addizionale comunale all'Irpef, una soglia di esenzione prevista qualora alla formazione del reddito complessivo concorran solo redditi di pensione non superiori ad Euro 8.000,00 e redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 Euro ed il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze;

Che, con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 34 del 21 luglio 2014, è stata confermata per l'anno 2014 l'aliquota dello 0,9% dell'addizionale comunale all'Irpef ed ampliata la fascia di esenzione sino alla soglia di 10 mila Euro per tutti i contribuenti;

Che Roma Capitale, anche in considerazione dell'attuale congiuntura economica che ha amplificato le difficoltà ed i disagi economici cui devono far fronte i cittadini ed in particolare le famiglie, ha intenzione di ampliare la fascia di esenzione dall'addizionale comunale all'Irpef sino alla soglia di 12 mila Euro per tutti i contribuenti;

Che, comunque, in caso di eccedenza del reddito oltre i 12 mila Euro l'addizionale comunale all'Irpef si paga per intero, per cui il limite di 12 mila Euro non costituisce in alcun modo una franchigia;

Che l'ampliamento della fascia di esenzione sino a 12 mila Euro, incidendo in termini positivi sui redditi più bassi delle persone fisiche, aumenta la potenzialità di risorse disponibili che possono essere destinate al rilancio dei consumi;

Che, sulla base dell'ammontare dei redditi indicati, per singolo Comune, per il periodo d'imposta 2012 nelle dichiarazioni fiscali 2013 (modelli 730, modello Unico e modello 770), pubblicati sul sito del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, e, sulla base dei dati di riscossione dell'acconto dell'addizionale comunale 2014 la stima della perdita di gettito derivante dall'ampliamento della fascia di esenzione sino alla soglia di 12 mila Euro per tutti i contribuenti è stata quantificata in 9,3 milioni di Euro di cui 5,2 milioni di Euro sulla gestione ordinaria e 4,1 milioni di Euro su quella commissariale;

Che, in considerazione delle sempre più consistenti riduzioni dei trasferimenti erariali che hanno determinato una maggiore erosione della capacità di spesa degli Enti Locali, Roma Capitale ha intenzione di garantire e mantenere un livello adeguato dei servizi necessari ed indispensabili, nonché un adeguato sviluppo degli stessi;

Che pertanto le risorse derivanti dall'addizionale comunale all'Irpef sono destinate a finanziare la gestione ordinaria del Bilancio di Roma Capitale per garantire l'erogazione di servizi essenziali per la collettività e per preservare le esigenze di sviluppo della città;

Ritenuto che l'art. 53, comma 16, della legge n. 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante l'istituzione di una addizionale comunale all'Irpef, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i Regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da

norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione e i Regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;

Che per consentire la determinazione del saldo dell'addizionale comunale all'Irpef applicando la nuova fascia di esenzione a 12 mila Euro per tutti i contribuenti con effetto dal 1° gennaio 2015 è necessario, ai sensi dell'articolo 14, comma 8, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, che la presente deliberazione venga pubblicata entro il 20 dicembre del corrente anno sul sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del 31 maggio 2002;

Che in base a quanto previsto dall'articolo 14, comma 14 quater, del Decreto Legge n. 78/2010, se il fondo istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze non raggiunge i 200 milioni di Euro annui l'eventuale differenza è garantita dalle entrate del Bilancio comunale;

Che con i provvedimenti adottati dalla Giunta Capitolina su iniziativa del Commissario Straordinario concernenti l'istituzione dell'addizionale dei diritti d'imbarco e l'incremento dell'addizionale comunale all'Irpef si prevede che il fondo istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze abbia la copertura annuale di 200 milioni di Euro;

Considerato altresì che gli effetti finanziari in termini di riduzione del gettito dell'addizionale Irpef derivanti dalla manovra di cui al presente provvedimento, quantificati in 9,3 milioni di Euro, sono compensati da equivalenti riduzioni sugli stanziamenti di spesa corrente adottati con Decisione di Giunta Capitolina n. 113 del 30 dicembre 2014, concernente l'approvazione del Bilancio di previsione 2015, Bilancio pluriennale 2016-2017, Relazione previsionale e programmatica, Piano degli investimenti 2015-2017;

Visto l'articolo 48, commi 10 e 11, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto l'articolo 1 del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 151 del 20/21 dicembre 2001;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 1° febbraio 2007;

Vista la deliberazione di Giunta Capitolina n. 37 del 27 ottobre 2010;

Vista la deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 36 del 20 dicembre 2010;

Vista la deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 34 del 21 luglio 2014;

Visto l'articolo 1, comma 11, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011 n. 148;

Considerato che in data 12 marzo 2015 il Direttore della Direzione della Gestione dei Procedimenti Connessi alle Entrate Fiscali ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Direttore

F.to: P. Sbriccoli”;

Preso atto che, in data 12 marzo 2015 il Direttore del Dipartimento Risorse Economiche ha attestato ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettere i) e j), del Regolamento degli Uffici e dei Servizi, la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell'Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull'impiego delle risorse che essa comporta.

Il Direttore

F.to: P.L. Pelusi;

Considerato che in data 13 marzo 2015 il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all’oggetto.

Il Ragioniere Generale

F.to: S. Fermante”;

Che, in data 19 marzo 2015, l’Organismo di Revisione Economico Finanziaria ha espresso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 239, comma 1, lettera b, del Decreto Legislativo n. 267/2000 e dell’art. 41 dello Statuto di Roma Capitale, parere favorevole;

Che sulla proposta in esame è stata svolta da parte del Segretario Generale la funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all’art. 97, comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.);

L’ASSEMBLEA CAPITOLINA

per i motivi esposti in narrativa

DELIBERA

1. di confermare per l’anno 2015 nella misura dello 0,9% l’aliquota dell’addizionale comunale all’Irpef, di cui lo 0,5% destinato alla gestione ordinaria del Bilancio di Roma Capitale e lo 0,4% destinato alla gestione commissariale;
2. di ampliare, con effetto dal 1° gennaio 2015, la fascia di esenzione dall’addizionale comunale all’Irpef sino alla soglia di 12 mila Euro per tutti i contribuenti; in caso di eccedenza del reddito oltre i 12 mila Euro, l’addizionale comunale all’Irpef si paga per intero, per cui il limite di 12 mila Euro non costituisce in alcun modo una franchigia.

La presente deliberazione è trasmessa al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze per la pubblicazione sul sito informatico, individuato con Decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 31 maggio 2002.

La Segreteria Generale comunica che la Commissione I, nella seduta del 16 marzo 2015, ha espresso parere favorevole a maggioranza.

(O M I S S I S)

A questo punto partecipa alla seduta il Segretario Generale, dott. Liborio IUDICELLO.

(O M I S S I S)

La PRESIDENTE invita quindi l'Assemblea alla votazione, con procedimento elettronico, della surriportata proposta di deliberazione.

Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, la Presidente, con l'assistenza dei Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata con 15 voti favorevoli, 2 contrari e l'astensione del Consigliere Dinoi.

Hanno espresso voto favorevole i Consiglieri Azuni, Baglio, Battaglia E., Caprari, De Luca, Ferrari, Giansanti, Marino, Panecaldo, Paris G., Pedetti, Piccolo, Policastro, Tempesta e Tiburzi.

Hanno espresso voto contrario i Consiglieri Corsetti e Tredicine.

La presente deliberazione assume il n. 14.

(O M I S S I S)

LA PRESIDENTE
V. BAGLIO – M.G. AZUNI – F. MARINO

IL SEGRETARIO GENERALE
L. IUDICELLO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
L. MAGGIO

La deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal
al e non sono state prodotte opposizioni.

La presente deliberazione è stata adottata dall'Assemblea Capitolina nella seduta
del **25 marzo 2015**.

Dal Campidoglio, lì

p. IL SEGRETARIO GENERALE

.....